
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

No alla rimessione in termini se il contumace si allontana dalla residenza senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato.

Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denuncia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.5.2014, n. 10183

...omissis...

2) I primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, appaiono privi di fondamento.

E invero, premesso che l'art. 294 c.p.c., richiede, ai fini della rimessione in termini del contumace, la dimostrazione che la costituzione gli sia stata impedita da causa a lui non imputabile, si osserva che la causa non imputabile di cui alla norma in esame postula il verificarsi di un evento estraneo alla volontà del contumace, non prevedibile e non prevenibile da quest'ultimo con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che, in appello, il P. ha dedotto, a sostegno dell'asserita non imputabilità della mancata costituzione nel giudizio di primo grado, di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo, in quanto si era allontanato dalla casa familiare a causa di contrasti con la moglie, e

quest'ultima, affetta da disturbi psichici, ricevuto Fatto di citazione a lui diretto, non lo aveva contattato per dargliene notizia, non avendone compreso l'importanza. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente la Corte di Appello ha escluso che le circostanze dal medesimo prospettate possano valere ad integrare un'ipotesi di mancata conoscenza dell'atto di citazione dovuta a causa non imputabile al contumace.

La pronuncia impugnata si pone in linea con quanto già statuito da questa Corte, secondo cui, a mente dell'art. 44 c.c., la residenza originaria deve ritenersi immutata fino a quando il relativo trasferimento non sia regolarmente denunziato. Pertanto, non può essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c., la parte contumace in primo grado e costituitasi in appello che non ebbe notizia dell'atto di citazione, ritualmente notificato nella residenza originaria, per essersi allontanata da essa senza dare disposizioni per essere prontamente informata di quanto poteva riguardarla (Cass. 28-3-1972 n. 995). Alla luce di tale condivisibile principio, deve escludersi che il P. possa fondatamente invocare, a sostegno della richiesta di rimessione in termini, il fatto di essersi allontanato dalla casa di abitazione, e di non essere stato avvisato dalla moglie della notifica della citazione effettuata in tale luogo: il ricorrente, infatti, non ha dimostrato (e nemmeno allegato) di aver dato disposizioni per essere tempestivamente informato di eventuali atti recapitatigli presso tale indirizzo, ove a suo rischio aveva mantenuto la residenza anagrafica.

Non giovano, d'altro canto, alla tesi del ricorrente, gli eventuali deficit fisici e psichici da cui, a suo dire, risultava affetta la moglie. Tali menomazioni, infatti, ove effettivamente sussistenti, avrebbero dovuto a maggior ragione consigliare al P. di adottare adeguate cautele, in modo da assicurarsi di essere portato a conoscenza di atti notificatigli presso il luogo in cui aveva deciso di conservare la sua residenza. Ove, poi, si tenga conto della situazione critica che, per ammissione dello stesso ricorrente, all'epoca il rapporto coniugale stava attraversando, non può che concludersi nel senso che la possibilità che la moglie non avvertisse il marito di eventuali atti notificatigli presso la casa di abitazione, costituiva un evento tutt'altro che imprevedibile per il P., dopo il suo allontanamento da tale luogo.

Dovendosi, dunque, escludere che le circostanze allegate dall'appellante a sostegno dell'istanza di rimessione in termini possano valere ad integrare la causa "non imputabile" di cui al citato art. 294 c.p.c., legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto irrilevanti le prove articolate dall'appellante a dimostrazione di tali circostanze. E' evidente, infatti, che i fatti capitolati, anche se provati, non avrebbero potuto portare a una decisione favorevole alla tesi dell'appellante.

La decisione impugnata, pertanto, resiste alle censure mosse dal ricorrente, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi logici e avendo fatto corretta applicazione dei principi che regolano l'istituto della rimessione in termini.

Rimangono, di conseguenza, assorbite le doglianze mosse con il secondo motivo di ricorso con riferimento agli ulteriori rilievi svolti nella sentenza impugnata a sostegno della ritenuta inammissibilità dei capitoli di prova.

3) La rilevata infondatezza dei primi due motivi di ricorso comporta altresì l'assorbimento del terzo motivo, essendo l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta in appello dal P. chiaramente condizionata al positivo accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti la rimessione in termini dell'appellante.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014